COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

L.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARPANO MAGLIOLI

DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE		Į	PAG.
	PAG.	Proposte di legge (Discussione e approva-zione):	
Sui lavori della Commissione:		Montini e Roselli: Ricostituzione del	
Turchi	532	Comune di Bornato, in provincia di	
Presidente	532	Brescia. (907)	534
		PRESIDENTE 534,	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Molinaroli, Relatore	534
SAMPIETRO UMBERTO: Costituzione in Co-		terno	535
mune autonomo della frazione di Val- verde del Comune di Zavattarello Val-		Bianchini Laura: Ricostituzione del co- mune di Torbiato, in provincia di	
verde, in Provincia di Pavia. (459) .	532	Brescia. (1070)	5 36
Presidente	532	Presidente	536
MOLINAROLI, Relatore	532	Molinaroli, Relatore	536
Bubbio, Sottosegretario di Stato per		Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'in-	
l'interno	532	terno	536
		Ferrario: Ricostituzione del Comune di	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Santa Maria Hoè, in provincia di Co-	
Scaglia: Ricostituzione dei comuni di		mo. (1049)	536
Frerola e Rigosa in provincia di Ber-		PRESIDENTE 536,	
gamo. (341)	533	Molinaroli, Relatore	537
PRESIDENTE 533,		Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'in-	537
MOLINAROLI, Relatore	533	terno	557
Numeroso	534	Disegno di legge (Discussione e approva-	
· SCAGLIA · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	534	zione):	
	001	Corresponsione dell'indennità di ordine	
Proposta di legge (Rinvio):		pubblico agli allievi carabinieri e agli	
RAIMONDI E LUCIFREDI: Ricostituzione dei	i	allievi guardie di pubblica sicurezza.	
Comuni di Castel Ratti, Mole di Bar-		(Approvato dalla I Commissione del	
bera, Torre dei Ratti e Sarli, in pro-		Senato). (1280)	538
vincia di Alessandria. (295)	534	PRESIDENTE	538
Presidente	534	Sampietro Umberto, Relatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per	538
Sampletro Umberto, Relatore		l'interno	538
	JU - 1		500

PAG.

La seduta comincia alle 8,40.

RUSSO CARLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sui lavori della Commissione.

TURCHI. Vorrei pregare il Presidente di portare con sollecitudine alla discussione della Commissione le seguenti tre proposte di legge: quella di iniziativa del senatore Terracini ed altri relativa alla protezione ed assistenza dei sordomuti (già approvata dalla Commissione del Senato), quella di iniziativa del deputato Petrone e quella del deputato Bellavista relative alle incompatibilità parlamentari.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta e assicuro l'onorevole Turchi che sarà fatto tutto il possibile perchè la richiesta stessa sia accolta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Sampietro Umberto: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Valverde del comune di Zavattarello Valverde in provincia di Pavia » (459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dell' deputato Sampietro Umberto: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Valverde del comune di Zavattarello Valverde in provincia di Pavia ».

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Si tratta di una delle tante aggregazioni operate dal regime fascista. La unione dei comuni di Valverde e di Zavattarello fu compiuta nel 1929 con la

costituzione dell'unico comune di Zavattarello Valverde. Subito dopo la liberazione, e precisamente nel 1946, la popolazione fece pervenire al Ministero la richiesta di riprendere l'antica autonomia, la richiesta fu firmata dalla maggioranza dei contribuenti. Il Consiglio comunale si espresse, nella sua seduta del 14 maggio 1946, favorevolmente alla richiesta stessa con 14 voți favorevoli e 2 soli contrari. Pure favorevoli sono i pareri della deputazione provinciale e del Ministero del tesoro. Gli abitanti sono un migliaio e la superficie del territorio è di 1.485 ettari. La richiesta di autonomia è principalmente fondata sul disagio delle comunicazioni fra Valverde e l'attuale capoluogo, data la zona montana e le distanze. I richiedenti accampano anche la ragione « della efficienza amministrativa in quanto affermano che il comune di Zavattarello si è sempre dimenticato della loro frazione.

Nella circoscrizione di Valverde esistono tutti i servizi indispensabili, compresa la sede comunale, la scuola, ecc.. Il bilancio, riferito al 1947, aveva una consistenza di 944 mila lire, cifra che negli anni successivi deve intendersi per lo meno raddoppiata.

Per tutte queste ragioni esprimo parere favorevole alla proposta di legge. Propongo peraltro di mutarne il titolo nel seguente modo: «Ricostituzione dei comuni di Valverde e Zavattarello », in quanto non si fa che ridar vita ai comuni esistenti prima della legge del 1929, che operava la aggregazione.

Quanto alla formulazione degli articoli, analogamente a quanto ho fatto con altre proposte del genere, mi riservo di presentare un mio testo, più corretto dal punto di vista formale.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è pure favorevole, in quanto risulta l'autosufficienza della frazione di Valverde a reggersi in comune autonomo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo agli articoli. Dô lettura dell'articolo 1:

« Valverde, frazione del comune di Zavattarello-Valverde, è distaccata dal capoluogo e costituita in comune autonomo.

Il relatore propone, in sostituzione, il seguente testo:

ART. 1.

« I comuni di Valverde e di Zavattarello, già riuniti in unico comune denominato Zavattarello-Valverde con regio decreto 3 gennaio 1929, n. 56, sono ricostituiti con le circo-

scrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore propone altresì il seguente articolo aggiuntivo che diverrebbe l'articolo 2:

« Il comune di Zavattarello-Valvederde, di cui al regio decreto 3 gennaio 1929, n. 56, è soppresso ».

Lo pongo in votazione.

(\dot{E} approvato).

Passiamo all'articolo 2 della proposta di legge. Ne do lettura:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge ».

Il relatore propone, in sostituzione, i seguenti due articoli, di cui do lettura:

ART. 3.

« Il prefetto di Pavia, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti.

ART. 4.

- « Gli organici dei rispettivi comuni saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
- « Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
- « Al personale in servizio presso il comune di Zavattarello-Valverde, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nella formulazione, testé letta, proposta dal relatore.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Pongo ora in votazione l'articolo 4, testé letto:

(È approvato).

Il titolo della proposta di legge, in relazione al `testo degli articoli approvati, resta pertanto modificato come segue, secondo la proposta del relatore: « Ricostituzione dei comuni di Valverde e di Zavattarello, in provincia di Pavia ».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Scaglia: « Ricostituzione dei comuni di Frerola e Rigosa, in provincia di Bergamo ». (341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Scaglia: « Ricostituzione dei comuni di Frerola e Rigosa, in provincia di Bergamo ».

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha fa-

coltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, Relatore. Devo dire subito che la situazione relativa alla ricostituzione dei comuni di Frerola e Rigosa non è altrettanto limpida come quella dei comuni esaminati in precedenza. Nel 1927 furono aggregati in un unico comune le frazioni, precedentetemente autonome, di Bracca, Costa Serina, Rigosa e Frerola. Il comune che ne risultò fu denominato da prima Algua di Costa Serina e, successivamente, Bracca di Costa Serina. Nel 1948 due di queste frazioni, e precisamente Bracca e Costa Serina, furono staccate e ricostituite in comune autonomo. A loro volta Frerola e Rigosa, che pure non erano entusiaste di riprendere la loro precedente autonomia, vista la sorte toccata alle altre due frazioni, presentarono richiesta analoga.

L'aspetto più curioso della situazione attuale è rappresentata dal fatto che le frazioni di Costa Serina e Bracca dividono il territorio delle altre due tuttora riunite in un unico comune, per cui si verifica che gli abitanti di Frerola, per raggiungere Rigosa, debbono transitare per il territorio di Bracca o di Costa Serina: e non è chi non veda la stranezza della situazione topografica e l'assurdità posta in essere dalla legge del 1948.

Questo è l'unico dato che, a mio modesto modo di vedere consiglierebbe l'accoglimento della proposta: infatti, per il resto si tratta di due frazioni aventi minima consistenza, sia per quanto si riferisce agli abitanti, sia per quanto si riferisce al bilancio, cosicchè io non sarei favorevole alla loro ricostituzione in comuni autonomi. D'altra parte, per quanti tentativi si siano fatti, non è stato possibile adottare una soluzione diversa: non è stato possibile, per esempio, aggregare

i comuni di Frerola e Rigosa ad una delle frazioni già autonome (cioè Costa Serina o Bracca) per evidenti... incompatibilità di carattere.

Stando così le cose, i provvedimenti da prendere non sono diversi dai seguenti: o si accoglie la proposta dell'onorevole Scaglia di dividere anche le frazioni di Frerola e Rigosa, dando ad esse la rispettiva autonomia, oppure si annulla il provvedimento del 1948 e si ricostituisce il comune di Bracca di Costa Serina.

Comunque, i dati relativi alle due frazioni sono i seguenti: esse hanno rispettivamente 450 e 550 abitanti. Per tutto il resto la situazione è piuttosto caotica. Pare anche che vi siano divergenze circa la richiesta di autonomia.

Di conseguenza, anche in considerazione che i dati forniti dal proponente sono insufficienti a vagliare più accuratamente la situazione, io proporrei un rinvio per un supplemento di istruttoria. Allo stato attuale delle cose, infatti, io non mi sentirei assolutamente di esprimere parere favorevole alla ricostituzione dei due comuni.

NUMEROSO. A mio avviso, le difficoltà prospettate dal relatore potrebbero essere superate accogliendo ed approvando la proposta di legge. Se ho ben capito, vi è *in loco* una situazione grave ed insostenibile. Tanto è vero che il prefetto ha dovuto nominare un commissario. Dal momento poi che si tratta della ricostituzione di un comume che ha già avuto vita autonoma in precedenza, io sarei del parere di accogliere la proposta Sscaglia e, di conseguenza, pregherei il relatore di voler abbandonare le sue riserve.

SCAGLIA. Io non ho che da confermave la situazione veramente caotica cui ha accennato l'onorevole Molinaroli. Aggiungo che per quanti sforzi si siano fatti, non è stato possibile trovare una soluzione opportuna per mettere ordine in queste quattro frazioni. D'altra parte, quando io feci la mia proposta di legge, cioè nel 1948, io ebbi l'appoggio della prefettura di Bergamo e della giunta amministrativa dei comuni unificati. In quel tempo, infatti, prevaleva la opinione che, essendo state staccate due frazioni, non ci si potesse fermare a metà, ma si dovesse completare il provvedimento con la ricostituzione di tutti e quattro i comuni preesistenti. Da allora però le cose sono cambiate e i pareri sulla ricostituzione dei comuni di Frerola e Rigosa non sono più unanimi. Ci sono poi di mezzo, a complicare ancor più le cose, degli interessi relativi ad una sorgente termale.

Per queste ragioni io mi associo alla proposta di rinvio dell'onorevole relatore, nella speranza che nel frattempo si possano acquisire altri elementi sulla opportunità di prendere un provvedimento piuttosto che un altro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio presentata dall'onorevole relatore ed alla quale si è associato il presentatore onorevole Scaglia.

 $(\dot{E} \ approvata).$

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raimondi e Lucifredi: Ricostituzione dei comuni di Castel Ratti, Mole di Barbera, Torre dei Ratti e Sarli, in provincia di Alessandria. (295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca inoltre la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raimondi e Lucifredi: Ricostituzione dei comuni di Gastel Ratti, Mole di Barbera, Torre dei Ratti e Sarli, in provincia di Alessandria.

SAMPIETRO UMBERTO, Relatore. Anche per quanto riguarda questa proposta di legge, io devo, come relatore, rilevare l'insufficienza dei dati che potrei, allo stato degli atti, sottoporre all'esame della Commissione e dichiarare l'impossibilità, per parte mia, di esprimere alcun parere in merito. Propongo, pertanto, che, ai fini di un supplemento di istruttoria, sia rinviata la discussione anche di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di rinvio del relatore.

(È approvata).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Montini e Roselli: Ricostituzione del Comune di Bornato, in provincia di Brescia. (907).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente la discussione della proposta di legge degli onorevoli Montini e Roselli: Ricostituzione del Comune di Bornato, in provincia di Brescia (907).

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, Relatore. Il Comune di Bornato, in provincia di Brescia, fu soppresso con decreto 18 ottobre 1927 ed aggregato al comune di Cazzago San Martino. La richiesta di ricostituzione in comune auto-

nomo risale al 1945 ed è firmata da tutti i contribuenti, nessuno escluso, con rappresentanza di tutto l'onere tributario relativo alla frazione. D'accordo sulla ricostituzione è anche il comune di Cazzago San Martino che verrebbe ad essere privato di una parte del territorio attualmente sotto la sua giurisdizione. Pure favorevole è il Ministero del tesoro. Il bilancio, riferito al 1949, si aggira sui 3.749 mila lire: esso, quindi, ha una consistenza evidente.

Gli onorevoli colleghi vedono quindi che la situazione è molto chiara: i presentatori, anzi, hanno corredato la proposta con una documentazione completa e lucida.

Aggiungo ancora che la frazione che chiede l'autonomia è dotata di tutti i servizi necessari, comprese la scuola e la sede comunale. Gli abitanti sono 2.100 su una superficie di 600 ettari.

Data questa situazione, ritengo che Bornato sia meritevole di essere ricostituito in comune autonomo. Quanto alla formulazione degli articoli, prego la Presidenza di mettere in votazione, come per altre analoghe proposte di legge, il testo da me modificato nella forma.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'inierno. Il Governo è pure favorevole all'approvazione della proposta di legge Montini e Roselli.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

- « Il comune di Bornato aggregato a quello di Cazzago San Martino con regio decrero 18 ottobre 1927, n. 2018, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.
- « Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, regolerà i rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati ».

Il relatore ha proposto, in sostituzione, i seguenti due articoli:

ART. 1.

« Il comune di Bornato, aggregato a quello di Cazzago San Martino con regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2018, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto ».

ART. 2.

« Il Prefetto di Brescia, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, regolerà i rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nella formulazione, testé letta dal relatore.

(\dot{E} approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, testé letto: (È approvato).

Passiamo all'articolo 2 della proposta di legge:

« Gli organici dei rispettivi comuni saranno stabiliti dal prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa. Al personale in servizio presso il comune di Cazzago San Martino, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Bornato, non potrà essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento. ».

Il relatore ha proposto, in sostituzione, il seguente articolo 3:

- «L'organico del ricostituito comune di Bornato ed il nuovo organico del comune di Cazzago San Martino saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
- «Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
- « Al personale in servizio presso il comune di Cazzago San-Martino, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Bornate, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 della proposta di legge:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ».

Secondo la prassi, ne propongo la soppressione. Pongo in votazione tale proposta soppressiva.

 $(\dot{E} \ approvata).$

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bianchini Laura: Ricostituzione del comune di Torbiato, in provincia di Brescia. (1070).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente la proposta di legge dell'onorevole Bianchini Laura: « Ricostituzione del comune di Torbiato in provincia di Brescia».

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, Relatore. La ragione della richiesta autonomia da parte della frazione di Torbiato è costituita dalla notevole distanza che la separa dal capóluogo: una diecina di chilometri. Di conseguenza, data la cattiva viabilità, che peggiora nella stagione invernale, le comunicazioni spesso sono del tutto interrotte. La richiesta è stata presentata con unanimità di consensi da parte dei contribuenti. Parere favorevole hanno espresso anche la prefettura e l'amministrazione provinciale. Questa frazione è dotata degli indispensabili servizi, ed ha sufficiente consistenza finanziaria, così da consigliarmi di pregare la Commissione di approvare la presente proposta di legge, alla quale apporterei soltanto lievi modificazioni di forma.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere favorevole. PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il comune di Torbiato, aggregato a quello di Adro con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1679, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto

m'edesimo

« Il prefetto di Brescia, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni suddetti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A questo articolo, il relatore propone semplicemente di fare di ciascun comma un articolo distinto; si tratta di mero coordinamento e, se non vi sono opposizioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 2 della proposta di legge (che diviene articolo 3). Ne do lettura:

« L'organico del personale del ricostituito comune di Torbiato ed il nuovo organico del comune di Adro saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

- « Il numero dei posti con i gradi relativi non potrà essere superiore a quello assegnato ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
- « Al personale, già in servizio presso-il comune di Adro che sarà inquadrato nell'organico del comune di Torbiato, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico, superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Do ora lettura del testo modificato, proposto dal relatore:

- «L'organico del ricostituito comune di Torbiato ed il nuovo organico del comune di Adro saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
- « Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
- « Al personale in servizio presso il comune di Adro, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Torbiato, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 della proposta di legge:

« La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ».

Secondo la prassi, ne propongo la soppressione. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

La proposta di legge sarà successivamente votata a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ferrario: Ricostituzione del comune di Santa Maria Hoè, in provincia di Como. (1049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente la discussione della proposta di legge dell'onorevole Ferrario: Ricostituzione del comune di Santa Maria Hoè, in provincia di Como.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, Relatore. Santa Maria Hoè si resse in comune autonomo fino al 1928 quando fu aggregata a Rovagnate. Si tratta, cioè, di uno dei tanti casi di aggregazione operati dal fascismo, così come per tutte le frazioni che abbiamo ricostituito in autonomia nel corso della presente seduta.

Nel 1947 la popolazione richiese con 186 firme su 230 contribuenti, la ricostituzione in comune autonomo, sulla quale ricostituzione la prefettura e la giunta provinciale hanno espresso parere favorevole. La situazione finanziaria, che al 1949 può calcolarsi sui 3 milioni, è sufficiente. La popolazione si aggira sulle 1800 anime. La richiesta autonomia è basata anche su una ragione di carattere economico, in quanto Santa Maria Hoè spera di ridiventare un importante mercato di bozzoli, come era in precedenza, e come cessò di essere, a dire dei richiedenti, a causa della noncuranza del nuovo comune cui la località fu aggregata.

Anche per questa proposta esprimo parere favorevole, con la solita preghiera alla Presidenza di porre in votazione il nuovo testo da me redatto che, in particolare mette in evidenza (anche nel titolo), che si procede anche alla ricostituzione, nella primitiva sua consistenza, del comune di Rovagnate.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli: Do lettura dell'articolo 1.

"Il comune di Santa Maria Hoè soppresso con decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2522 ed aggregato al comune di Rovagnate sotto la denominazione di Santa Maria di Rovagnate è ricostituito nella sua precedente circoscrizione territoriale come in atto alla data della fusione, e cioè al 25 ottobre 1928 ».

Il testo di questo articolo proposto dal relatore, è il seguente:

ART. 1.

I comuni di Santa Maria Hoè e di Rovagnate, riuniti in unico comune denominato Santa Maria di Rovagnato con regio decreto 25 ottobre 1928, n. 2522, sono ricostituiti con la circoscrizione territoriale preesistente alla entrata in vigore del decreto suddetto ».

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Il relatore propone altresì il seguente articolo aggiuntivo:

Апт. 2.

« Il comune di Santa Maria di Rovagnate è soppresso ».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Rimane pertanto assorbito il seguente articolo 2 della proposta di legge:

« Il comune di Santa Maria di Rovagnate riprende la precedente sua denominazione di Rovagnate ».

Passiamo all'articolo 3 della proposta di legge:

- « Il prefetto di Como, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, provvederà:
- 1º) a regolare i rapporti patrimoniali tra i comuni interessati;
- 2º) a stabilire gli organici dei ricostituendi comuni di Santa Maria Hoè e di Rovagnate, fermo restando che il numero dei posti in organico ed i relativi gradi non potranno essere superiori a quelli in atto al momento della fusione dei comuni stessi, e che al personale oggi in servizio presso il comune di Santa Maria di Rovagnate che verrà inquadrato negli organici dei nuovi comuni, sarà conservato il grado ed il trattamento economico attualmente ad esso corrisposto.

Il relatore ha proposto, in sostituzione, i seguenti due articoli:

Акт. 3.

« Il prefetto di Como, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti. ».

· ART. 4.

- «Gli organici dei ricostituiti comuni di Santa Maria Hoè e di Rovagnate saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
- "Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
- « Al personale in servizio presso il comune di Santa Maria di Rovagnate, che sarà in-

quadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nella formulazione testé letta, proposta dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, testè letto. (\dot{E} approvato).

Passiamo all'articolo 4 della proposta di legge:

« La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Secondo la prassi, ne propongo la soppressione. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il titolo è, di conseguenza, modificato come segue, secondo la proposta del relatore, in relazione al testo degli articoli approvati:

« Ricostituzione dei comuni di Santa Maria Hoè e di Rovagnate, in provincia di Como».

La proposta di legge sarà successivamente votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Corresponsione dell'indennità di ordine pubblico agli allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1280).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno successivamente reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione dell'indennità di ordine pubblico agli allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza ».

L'onorevole Sampietro Umberto, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

SAMPIETRO UMBERTO, Relatore. Il decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 221 istituiva una indennità giornalicra di ordine pubblico per alcune categorie di personale che svolge appunto mansioni attinenti all'ordine pubblico. Con successivo decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 537, tale indennità veniva estesa agli agenti di custodia e successivamente ancora, con decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819, agli agenti finanziari. Da tale indennità restavano ancora esclusi gli allievi carabinieri e gli allievi guardie di pubblica sicurezza. Ragioni di equità consigliano di equiparare tutte le categorie. Il disegno di legge si raccomanda all'appro-

vazione anche per l'esiguità dell'onere finanziario che esso arreca.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi associo alle considerazioni del relatore aggiungendo che la somma necessaria è già stata stanziata in bilancio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'indennità giornaliera di ordine pubblico, prevista dal decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 221, modificato col decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 857, è estesa, nella misura di lire 30, agli allievi carabinieri ed agli allievi guardie di pubblica sicurezza, che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà fatto fronte, per l'esercizio 1949-50, con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese: Assunzione obbligatoria e mantenimento in servizio dei reduci, orfani, e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (868-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese; Assunzione obbligatoria e mantenimento in servizio dei reduci orfani, e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.

Prego l'onorevole Carignani, relatore, di voler riferire sulle modifiche apportate dalla I Commissione del Senato a questa proposta di legge.

CARIGNANI, Relatore. Il decreto legislativo del 4 agosto 1945, n. 453, che riguarda la materia, ha carattere puramente temporaneo, perché in quel tempo si doveva provvedere a far trovare un posto negli impieghi

non di ruolo ad alcune categorie di cittadini, quali i mutilati, gli invalidi, e i combattenti della guerra di liberazione, gli orfani e le vedove dei caduti. Questo decreto aveva valore soltanto per due anni, e la sua efficacia doveva aver termine al 31 dicembre 1947, senonché fu prorogato in data 5 agosto 1947, fino al 31 dicembre 1949. Ora, la proposta di legge Piasenti e Ferrarese tende ancora una volta a prorogare questo termine. Tutti, poi, sappiamo che questi sono provvedimenti di carattere assolutamente eccezionale, e infatti la proposta di legge dalla Camera fu trasmessa al Senato con una proroga fino al 31 dicembre 1950.

Il Senato, a sua volta, ha corretto l'articolo 1 in questo senso: «Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenente 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, relative all'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1951, con le estensioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 ».

Il Senato, con questa modificazione, ha complicato notevolmente la faccenda. È evidente che fra il dicembre 1949 e la presentazione di questa proposta di legge noi abbiamo avuto una vacatio legis: infatti non si è parlato di proroga, ma vengono semplicemente chiamate in vigore le vecchie disposizioni, con le estensioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135. In tal modo vengono prorogate anche le disposizioni contenute in quest'ultimo decreto legislativo che riguarda i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra. Io non avrei nulla in contrario ad aderire a questa proroga, trattandosi di un provvedimento del tutto eccezionale, sebbene la materia sia già stata ampiamente trattata in modo organico dall'ultima legge approvata dal Senato e dalla Camera. Infatti questa legge riguarda la sistemazione dei mutilati e degli invalidi di guerra, non solo, ma anche i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e le vittime civili in genere. Però il fatto che il Senato si sia richiamato al decreto legislativo 2 marzo 1948 ha in certo qual modo allarmato le categorie interessate, perché l'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, così suona: « I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra si applicano anche agli invalidi e mutilati civili per fatti di guerra ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra ».

E poi all'articolo 2, sempre dello stesso decreto legislativo 2 marzo 1948, si dice: « La disposizione del decreto legisltivo del 4 luglio 1947, n. 800, è sostituita dalla seguente: « Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per la formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi previsti dal decreto stesso, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:

.... omissis

« n. 2-bis. I mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, ecc. ».

Ora, il fatto di aver richiamato questo provvedimento che si riferisce non ad assunzioni regolari per pubblici concorsi, ma come provvedimento del tutto transitorio e circoscritto nel tempo, e poiché la materia è già regolata dalla legge organica che ho ricordato, il richiamo è inutile, e le categorie interessate ritengono che questo richiamo possa essere nei loro riguardi di nocumento.

Ripeto, secondo il mio parere, il richiamo è perfettamente ozioso, in quanto si rifà a quei principì che già esistono, e sarebbe opportuno chefosse eliminato. Per quanto riguarda poi i timori segnalati dalle categorie interessate, a mio parere essi non sussistono, perché i loro diritti sono già tutelati dal decreto del 1946. Fra le categorie che hanno fatto presente questo loro timore, vi è quella degli insegnanti, perché, come voi sapete, le scuole italiane hanno una ingente massa di insegnanti non di ruolo. Infine questo richiamo, anche dal punto di vista della tecnica legislativa, mi sembra una superficialità. Mi rimetto, dunque, alla Commissione dopo aver fatto rilevare che vi sono delle categorie di cittadini interessate all'approvazione di questa proposta di legge.

NUMEROSO. Io vorrei far notare al relatore che il richiamo fatto dal Senato al decreto legislativo 2 marzo 1948, evidentemente è stato fatto perché si è voluto applicare anche ai reduci quelle norme, non solo, ma anche la nuova legge circa le speciali categorie di mutilati, invalidi, orfani e vedove di guerra.

CARIGNANI, Relatore. È proprio qui il dissenso, e bisogna appunto guardare alla legge istitutiva di questi benefici nelle assunzioni, e cioè a quella del 1945, nella quale erano compresi i mutilati, gli invalidi e i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione...

NUMEROSO. Perciò la presente legge sarebbe anche applicabile ai reduci a norma del decreto del 1948, e quindi i reduci sarebbero assimilati ai combattenti e ai mutilati, e, di conseguenza, con quella modificazione si verrebbe ad arrecare un danno permanente alle altre categorie. Noi siamo per l'esclusione del riferimento al decreto legislativo del 2 marzo 1948.

PRESIDENTE. Bisognerebbe allora richiemare gli atti del Senato, per vedere a fondo quali siano stati i motivi di questo riferimento.

NUMEROSO. Il motivo è evidente: applicare queste norme anche ai reduci.

PRESIDENTE. Poiché anche il relature è d'accordo, pongo in votazione la proposta di sospendere la discussione di questa proposta di legge, per procedere ad un'ulteriore istruttoria degli atti inerenti alla proposta stessa.

(\dot{E} approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge e delle proposte di legge esaminati nel corso della presente seduta.

(Segue la votazione)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Corresponsione dell'indennità di ordine pubblico agli allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza». (1280):

Presenti						:		.34
Astenuti								. 8
\mathbf{V} otanti								.26
Maggior	anza	,						.14
Voti	favo	\mathbf{re}	vo	li		٠.	. 2	25
${f V}$ oti	cont	ra	ri		• .			1
(La Commi	ssio	ie	a_{I}	p_{i}	roi	a)		

e delle seguenti proposte di legge:

Sampietro Umberto: « Ricostituzione dei comuni di Valverde e di Zavattarello, in provincia di Pavia » (459):

		-							
Present	i								.34
Astenut	i					.`			. 8
Votanti									.26
Maggior	anz	\mathbf{a}							.14
Voti	fav	ore	eve	oli				. 2	25
${f v}$ oti	cor	itra	ari						1
(La Comm	issic	nc	a	pp	ro	va	١.	•	

Montini e Roselli: «Ricostituzione del comune di Bornato, in provincia di Brescia». (907):

Presenti e votanti .	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	
Voti contrari	. 1

(La Commissione approva).

Bianchini Laura: « Ricostituzione del comune di Torbiato, in provincia di Brescia ». (1070):

Presenti	i							.34
Astenut	i							8
Votanti								. 26
Maggior	anza	,						.14
Voti	favorevoli						. 6	25
Voti	contrari							1

(La Commissione approva).

Ferrario: « Ricostituzione dei comuni di Santa Maria Hoè, e di Ravagnate, in provincia di Como ». (1049):

Presenti							.34	E
Astenut	i						. 8	,
Votanti							.26	;
Voti	fav	or	ev	oli			25	
Voti	con	tra	ari				1	

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Audisio, Barbieri, Carignani, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, De Michele, Dossetti, Fabriani, Gatto, Lombardi Ruggero, Longhena, Migliori, Molinaroli, Montelatici, Nasi, Numeroso, Paganelli, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Sailis, Tozzi Condivi, Tupini, Zaccagnini, Turchi.

Si sono astenuti dalla votazione dei disegni e delle proposte di legge, nn. 1280, 459, 1070 e 1049, i deputati:

Carpano Maglioli, Audisio, Barbieri, Gorbi, Corona Achille, Montelatici, Reali, Turchi.

La seduta termina alle 10,30.